



SENT. N.4/2024

REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Paola Lo Giudice,
quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia
contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

in data 16 gennaio 2024

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20582** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

proposto dal Ten. Col. OMISSIS difeso dall'Avv. Rocco Carabba (c.f.
CRBRCC73B01E435R),

contro

- **Inps – Istituto nazionale previdenza sociale e INPS Direzione
provinciale di Chieti** (c.f.: 80078750587), in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela
Capannolo (C.F. CPNMNL67E42A345R) della propria Avvocatura;

per

- il riscatto ai fini pensionistici del periodo di tempo intercorrente tra la
data di decorrenza giuridica (1° marzo 1984) e la decorrenza
amministrativa (22 luglio 1984) della sua nomina a Ufficiale;
- il riscatto a fini pensionistici della supervalutazione di un quinto del

servizio militare comunque prestato ai sensi del d.lgs. n. 165/1997;

-	l'adeguamento del trattamento pensionistico in godimento, ivi
	compreso il versamento delle differenze sui ratei di pensione maturati e
	maturandi e con le maggiorazioni di legge.

Ritenuto in

FATTO

1. In data 2 marzo 2023 il sig. OMISSIS, già Tenente Colonnello
dell'Esercito, presentava il ricorso in epigrafe.

1.1. Il ricorrente chiedeva in primo luogo di dichiarare il diritto al riscatto ai fini pensionistici del periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza giuridica della nomina a ufficiale (1° marzo 1984) e quella della decorrenza amministrativa (22 luglio 1984).

Rappresentava di aver inoltrato al Ministero della difesa il 30 marzo
2017 la richiesta di tale riscatto. Con provvedimento del 4 dicembre 2017 il
Ministero della difesa, Centro unico stipendiale dell'Esercito, rigettava la
domanda, affermando che “il periodo di tempo intercorrente tra la nomina
giuridica ad ufficiale in s.p.e. e quella economica di assunzione in servizio
non può essere oggetto di riscatto ai sensi della normativa in oggetto” (in
particolare, con riferimento all'art. 1847, d.lgs. n. 66/2010 e all'art. 142,
comma 2, d.p.r. n. 1092/73.).

Il Ten. Col. OMISSIS impugnava tale determinazione con ricorso
dinanzi al Tar Lazio, che lo accoglieva con sentenza n. 6367/2018 e
annullava il rigetto del riscatto. Detta sentenza era notificata al Ministero il 22
giugno 2021.

Nonostante numerosi solleciti rivolti al Ministero e all'Inps, non veniva

data ad essa esecuzione, né l'Inps provvedeva al calcolo del relativo onere, con conseguente impedimento ad effettuare il relativo versamento.

1.2. In secondo luogo, il ricorrente chiedeva di accertare il diritto alla maggiorazione per riscatto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/1997, del servizio militare per determinati periodi specificamente individuati. In particolare, rappresentava che il 30 marzo 2017 aveva chiesto l'aumento del periodo di servizio computabile ai fini pensionistici (c.d. supervalutazione) mediante il riconoscimento della maggiorazione per i periodi di servizio dal 17 ottobre 1980 al 5 aprile 1981, dal 7 gennaio 1985 al 26 giugno 1985 e dal 3 dicembre 1990 al 31 dicembre 1995, facendo presente che, con tale aumento, il periodo di servizio al 31 dicembre 1995 supererebbe il limite dei 18 anni, con conseguente necessità di rideterminazione del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo.

Richiamava disciplina normativa e giurisprudenza contabile a sostegno della fondatezza dell'istanza, facendo presente che l'Amministrazione non aveva fornito alcun riscontro alla richiesta. Evidenziava che poteva costituire oggetto della c.d. supervalutazione di un quinto anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi (art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/97) e che non costituiva motivo ostativo alla riscattabilità la circostanza che il pensionato avesse maturato, al momento della domanda, il limite massimo di 5 anni di supervalutazione (richiamando l'art. 5, comma 1 e l'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 165/97). Nel caso in esame, i periodi richiesti erano maturati entro il 31 dicembre 1997 e il ricorrente aveva esercitato un proprio diritto nei limiti previsti dall'ordinamento, precisando che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 165/97, i periodi eccedenti il quinquennio maturati

successivamente al 1° gennaio 1998, non potevano essere valutati ai fini pensionistici.

2. Con memoria dell'8 settembre 2023 si costituiva in giudizio l'Inps.

2.1. Con riferimento alla domanda di riscatto del periodo intercorrente tra la data di decorrenza giuridica e quella amministrativa della nomina a ufficiale rappresentava che il 18 luglio 2023 l'Istituto aveva calcolato il costo del richiesto riscatto per 4 mesi e 22 giorni e che, al momento della costituzione in giudizio, era ancora pendente il termine di 90 giorni nei quali il ricorrente avrebbe potuto rinunciare al riscatto stesso. Chiedeva pertanto di dichiarare sul punto la cessata materia del contendere.

2.2. Con riferimento alla richiesta di aumento del periodo di servizio computabile ai fini pensionistici (la c.d. supervalutazione) ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/1997, preso atto della mancata pronuncia sulla domanda da parte della competente sede Inps, l'Istituto affermava che la domanda del ricorrente fosse da respingere, richiamando giurisprudenza contabile.

3. All'udienza del 19 settembre 2023 l'Inps faceva presente che, in relazione alla richiesta di supervalutazione, era in corso un approfondimento al fine dell'eventuale rivalutazione della propria posizione.

Su concorde richiesta delle parti l'udienza era rinviata al 17 ottobre 2023, al fine di consentire una compiuta definizione delle relative posizioni.

4. All'udienza del 17 ottobre 2023, con riguardo alla predetta supervalutazione, il ricorrente depositava la nota dell'Inps del 21 settembre 2023, con la quale gli era stato trasmesso l'atto dell'Inps del 21 luglio 2023 concernente il riconoscimento del riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, con quantificazione del corrispondente onere. Il ricorrente,

tuttavia, ne contestava parzialmente il contenuto avendo rilevato che il calcolo del riscatto era stato effettuato solo fino all'11 giugno 1995 anziché, come richiesto, fino al 31 dicembre 1995.

La difesa dell'Inps chiedeva un ulteriore rinvio della trattazione, non avendo avuto la disponibilità di tale provvedimento.

Nell'accordo delle parti, l'udienza veniva nuovamente rinviata al 28 novembre 2023.

5. All'udienza del 28 novembre 2023, in merito alla prima questione, il ricorrente confermava di aderire alla richiesta di cessata materia del contendere. In merito alla seconda questione, l'Inps chiedeva un ulteriore rinvio della trattazione, rappresentando di non aver ricevuto elementi dalla competente sede territoriale dell'Istituto.

Stante la non opposizione del ricorrente, l'udienza veniva rinviata al 16 gennaio 2024.

6. Con memoria del 3 gennaio 2024 il ricorrente ribadiva la richiesta di accoglimento del ricorso con riguardo alla supervalutazione.

Evidenziava di aver chiesto l'aumento del periodo di servizio computabile ai fini pensionistici ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/1997, mediante il riconoscimento della maggiorazione per alcuni periodi di servizio nel limite dei cinque anni, specificando che tale riscatto consentirebbe di arrivare ai 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995.

Riteneva non condivisibile l'operato dell'Istituto che, in probabile adesione alla propria circolare n. 118 del 13 dicembre 2018 (secondo la quale, ove il richiedente alla data di presentazione della domanda di riscatto avesse già raggiunto il limite massimo di 5 anni di supervalutazione

consentito dall'art. 5, comma 1 della norma, la domanda deve essere respinta), aveva accolto solo in parte la domanda.

Al riguardo richiamava la giurisprudenza contabile secondo la quale possono essere oggetto della supervalutazione di un quinto anche i periodi di servizio resi presso reparti addestrativi, dato che l'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 dispone chiaramente che le maggiorazioni, nei limiti dei 5 anni massimi stabiliti, sono applicabili, anche per i periodi di servizio comunque prestati. Precisava altresì che la valutazione del superamento del limite dei cinque anni deve essere effettuata seguendo un criterio strettamente cronologico e, quindi, tenendo conto del periodo in cui tali maggiorazioni sono maturate e non del momento in cui la domanda di riscatto è stata presentata, fermo restando il limite del quinquennio. Evidenziava che il diritto di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio sorge per il richiedente con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa e non con la proposizione della domanda di riscatto. In tale prospettiva, la domanda e il pagamento dell'onere di riscatto rappresentavano solo le modalità operative dell'esercizio di tale diritto. Evidenziava che, in base al disposto di cui all'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 184/1997 (secondo cui "l'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo, e con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13 della citata legge n. 335 del 1995"), il calcolo dell'onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al momento della presentazione della domanda. Sottolineava che, se la facoltà di riscatto fosse ancorata al momento di presentazione della

domanda, la stessa, per determinati periodi, sarebbe preclusa a svantaggio dei diritti del pensionato che, invece, fermo restando il limite dei cinque anni, può scegliere di riscattare un periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, ove l'esercizio di tale opzione possa recargli maggiori benefici (in termini, Sez. II Appello, sent. n. 223/2021).

Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, concludeva per il riconoscimento del diritto al riscatto a titolo oneroso, ai fini della supervalutazione di un quinto, prevista dall'art. 5, d.lgs. n. 165/1997 e nei limiti complessivi specificati nel comma 1, del servizio comunque prestato, con il conseguente diritto, previo completamento del procedimento relativo al riscatto del predetto periodo, alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il criterio di calcolo retributivo a decorrere dalla data della domanda e per il futuro, con la liquidazione dei relativi accessori, avendo l'interessato raggiunto, per effetto di tale riscatto, 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

7. Con memoria integrativa del 5 gennaio 2024 l'Inps ribadiva la correttezza del proprio operato, affermando di aver accolto la domanda di riscatto del ricorrente fino all'11 giugno 1995 anziché fino al 31 dicembre 1995, non potendosi "sforare" il limite dei cinque anni riscattabili in base all'art. 5, d.lgs. n. 165/1997.

La disciplina prevedeva, a partire dal 2 luglio 1997, un limite massimo di cinque anni per il computo delle maggiorazioni dei servizi, sia con riferimento ai servizi soggetti al computo automatico (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/1997) sia per il servizio comunque prestato, soggetto a riscatto parzialmente oneroso (art. 5, comma 3). La disposizione di cui al successivo

art. 7, comma 3 (“3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1”) non consentirebbe il riscatto parzialmente oneroso dei servizi “comunque prestati” purché svolti in data antecedente all’entrata in vigore della norma e a prescindere dalla data di presentazione della relativa istanza. Infatti la norma sarebbe chiaramente riferita ai servizi soggetti a computo (art. 5 comma 1) e non ai servizi riscattabili ai sensi del comma 3, in quanto gli “ aumenti dei periodi di servizio ... maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità” si riferiscono ai servizi già elencati nell’art. 5, comma 1, i quali, essendo già “maggiorati *ab origine*” prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo devono necessariamente essere considerati utili a fini pensionistici anche se eccedenti il quinquennio. Le maggiorazioni relative ai servizi riscattabili di cui all’art. 5, comma 3 non possono invece ritenersi già maturate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, proprio per la necessità di una procedura amministrativa di riscatto con pagamento dell’onere parziale. Né l’efficacia retroattiva del riscatto consentirebbe una deroga al limite quinquennale imposto dalla norma, essendo una *fictio iuris* che consente di collocare un determinato periodo di servizio in data antecedente all’effettivo accertamento, per consentire la maturazione del diritto e della misura della pensione, restando escluso che possa eludere una disposizione legislativa stravolgendone sostanzialmente l’efficacia.

8. All’udienza del 16 gennaio 2024, con l’assistenza del segretario

sig.ra Velia Volpe, come da verbale, sono comparsi l'avv. Carabba per il
ricorrente, e l'avv. Capannolo per l'Inps, che hanno confermato le
argomentazioni formulate, concludendo per l'accoglimento delle relative
conclusioni.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente ricorso ha ad oggetto, in primo luogo, la richiesta di
riscatto ai fini pensionistici del periodo di tempo intercorrente tra la data di
decorrenza giuridica (1° marzo 1984) e quella amministrativa (22 luglio 1984)
della nomina del ricorrente a Ufficiale.

Con atto del 18 luglio 2023, quindi successivamente alla proposizione
del ricorso, l'Inps ha adottato l'atto richiesto ai fini del calcolo del riscatto,
chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. Il ricorrente, nel
corso del presente giudizio, ha aderito a tale richiesta.

Sussistono dunque i presupposti per dichiarare la cessata materia del
contendere, essendo stato soddisfatto l'interesse sotteso all'azione.

2. Il ricorso ha ad oggetto, in secondo luogo, la richiesta di riscatto ai
fini pensionistici della supervalutazione di un quinto del servizio comunque
prestato, ai sensi del d.lgs. n. 165/1997.

L'Inps, con provvedimento del 21 luglio 2023, comunicato al ricorrente
con nota del 21 settembre 2023, ha parzialmente riconosciuto il diritto al
riscatto per il periodo di servizio "comunque prestato", limitandolo alla data
dell'11 giugno 1995 anziché, come richiesto, fino al 31 dicembre 1995. Il
diniego al riconoscimento dell'intero periodo richiesto si fonda sulla

circostanza che il ricorrente avrebbe già maturato, al momento della domanda, un periodo complessivo massimo pari a cinque anni, non ulteriormente aumentabile per effetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/1997.

In proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/1997, “alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni”. In base al successivo comma 3, “gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”. L'art. 7, comma 3 del medesimo decreto stabilisce altresì che “gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1”.

Così sinteticamente richiamato il quadro normativo di riferimento e sulla base di tale disciplina, in relazione a tale richiesta, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente riconoscimento della sussistenza del diritto alla maggiorazione per riscatto, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 165/97, del

servizio prestato per tutti i periodi richiesti, fermo restando il rispetto del limite complessivo dei 5 anni.

Infatti, il ricorrente ha presentato l'istanza di riscatto in relazione a periodi correttamente computabili, considerato che il citato art. 5, comma 3, consente il riscatto per i "periodi di servizio comunque prestato", maturati entro la data del 31 dicembre 1997.

Con riferimento al limite complessivo dei cinque anni, come espressamente precisato nel ricorso, dal riconoscimento del diritto al riscatto per i periodi richiesti consegue l'eventuale esclusione dal computo dei periodi eccedenti il quinquennio complessivamente e successivamente maturati. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr. *ex multis*, Sez. II appello, sent. n. 223/2021), il ricorrente, con la richiesta in esame, ha esercitato un proprio diritto, nei limiti previsti dall'ordinamento, eventualmente non computando i periodi eccedenti il quinquennio, maturati successivamente secondo un criterio temporale che non deve essere trascurato. Tale interpretazione appare "maggiormente rispondente al dato normativo ed anche più idonea ad evitare dubbi di costituzionalità della disposizione in esame, anche ai fini della eventuale valutazione del sistema (retributivo o contributivo) da porre a base della pensione da erogare. Giova ricordare, inoltre, (...), che non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, (...), mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto". Ne consegue che "ben può il pensionato, fermo restando il limite dei cinque anni,

scegliere di poter riscattare (pertanto a titolo oneroso) un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, qualora l'esercizio di tale opzione possa comportare maggiori benefici per il pensionato. Del resto, come già precisato, l'art. 5 co. 1 e 3 d.lgs. n. 165/1997 fa riferimento a cinque anni complessivi, non ponendo alcun limite temporale alla loro maturazione, e l'art. 7, co. 3 prevede che gli aumenti dei periodi di servizio maturati antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, con percezione dell'indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni, facendo con ciò espresso riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non alla circostanza della presentazione della domanda di riscatto".

3. Da quanto sopra discende, in caso di perfezionamento del richiesto riscatto con il versamento da parte dell'interessato dei relativi oneri economici, l'obbligo dell'Istituto di adottare le conseguenti determinazioni ai fini dell'adeguamento del trattamento pensionistico in godimento del ricorrente.

4. In merito alle spese di lite, con riferimento alla prima domanda, deve rilevarsi che il provvedimento dell'Inps che ha riconosciuto la fondatezza della pretesa è stato adottato solo in data successiva all'instaurazione del presente giudizio. Pertanto, in relazione a tale domanda, l'Istituto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza virtuale.

Con riferimento alla seconda domanda, oltre a valere quanto già affermato in relazione al parziale riconoscimento del diritto del ricorrente intervenuto solo in corso di giudizio, si aggiunga la soccombenza dell'Istituto

in relazione alla riforma del provvedimento stesso, in pieno accoglimento della domanda del ricorrente.

Tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché delle fasi in cui si è svolto il giudizio, dette spese si liquidano in via forfettaria in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva,

- *dichiara la cessata materia del contendere con riferimento alla richiesta di riscatto ai fini pensionistici del periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza giuridica e quella amministrativa della nomina del ricorrente a Ufficiale;*

- *accoglie il ricorso con riferimento alla richiesta di riscatto ai fini pensionistici della supervalutazione di un quinto del servizio militare comunque prestato ai sensi del d.lgs. n. 165/1997 per i periodi richiesti dal ricorrente;*

- *riconosce il diritto del ricorrente al conseguente adeguamento del trattamento pensionistico spettante, in caso di perfezionamento del richiesto riscatto;*

- *condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.*

Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2024.

Depositata in segreteria il 18/01/2024

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)